

**COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**



**COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA PER LA  
VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO  
DEL TERRITORIO**

**d.g.r. 9/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i**

**NORME**

<b>TAVOLA C</b>		<b>ADOTTATO CON DELIBERA C.C.</b>
<b>scala</b>		<b>APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C</b>
<b>VERSIONE</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>
1	Febbraio 2019	
2	Maggio 2019	
3	Agosto 2022	Adeguamento RIM
<b>PROGETTISTA DELLA COMPONENTE GEOLOGICA</b> Dott. Geol. Tiziana Da Prada Ordine dei Geologi della Lombardia n. 772 Via del Capitel, 22 – 23034 GROSOTTO (SO)		

## SOMMARIO

<b>ART 1. GENERALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>ART 2. DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE</b>	<b>3</b>
<b>ART 3. NORME TECNICHE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA</b>	<b>4</b>
ART. 3.1. CLASSE 1 FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI	4
ART. 3.2. CLASSE 2 FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI	5
a) Nuove edificazioni	5
b) Ampliamento di edifici esistenti	5
c) Recupero del patrimonio edilizio esistente	6
d) Opere varie	6
ART. 3.3. CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI	6
a) Nuova edificazione	7
b) Ampliamento di edifici esistenti	9
c) Recupero del patrimonio edilizio esistente	10
d) Opere varie	12
ART. 3.4. CLASSE 4 FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI	12
a) Nuove edificazioni	13
b) Edificato esistente	15
c) Opere varie	16
<b>ART 4. QUADRO DEL DISSESTO</b>	<b>17</b>
<b>ART 5. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO SUI CORSI D'ACQUA DEL RIM</b>	<b>17</b>
<b>ART 6. NORMATIVA SISMICA</b>	<b>17</b>
ART. 6.1. PROCEDURE	18
ART. 6.2. DEPOSITO SISMICO	19
<b>ART 7. NORMATIVA DI INVARIANZA IDRAULICA</b>	<b>19</b>
ART. 7.1. INTERVENTI RICHIEDENTI LE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA (ART. 3)	19
ART. 7.2. INTERVENTI NON SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ART 17, COMMA 3)	22
ART. 7.3. ACQUE DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ART. 4)	23
ART. 7.4. SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI (ART. 5)	23
ART. 7.5. DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (ART. 6)	24
ART. 7.6. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE (ART. 7)	27
ART. 7.7. VALORI MASSIMI AMMISSIBILI DELLA PORTATA METEORICA SCARICABILE NEI RICETTORI (ART. 8)	29
ART. 7.8. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIEDENTI MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA E MODALITÀ DI CALCOLO (ART. 9)	29
ART. 7.9. CONTENUTI DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ART. 10) - METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA PER IL RISPETTO DEI LIMITI ALLO SCARICO IN CASO DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE MEDIA O ALTA RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CRITICITÀ MEDIA O ALTA (ART. 11) - REQUISITI MINIMI DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ART. 12) PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA E RESPONSABILITÀ CONNESSE (ART. 13)	30
ART. 7.10. MONETIZZAZIONE IN ALTERNATIVA ALLA DIRETTA REALIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI IN AMBITI URBANI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI CONDIZIONI URBANISTICHE O IDROGEOLOGICHE (ART. 16 COMMI 1 E 2)	30
ART. 7.11. NORMA FINALE	31
<b>ART 8. NORMATIVA PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROPOTABILI</b>	<b>31</b>
ART. 8.1. NORMATIVA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI (D.L. 258/2000)	33
<b>ALLEGATO N° 1: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>35</b>

## **ART 1. GENERALITÀ**

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali nel territorio comunale sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno delle Norme Tecniche di Fattibilità Geologica, alle disposizioni in materia di Tutela e Salvaguardia delle risorse idriche, al Regolamento di Polizia Idraulica, nonché a quanto indicato negli strumenti sovracomunali, quali il PAI, il PGRA, il Regolamento regionale n° 7 del 23 novembre 2017 (invarianza idraulica) e le disposizioni vigenti in materia sismica (vedi l.r. 33/2015 e s.m.i. fino alla l.r. n. 15 del 26/05/2017; d.g.r. X/5001 del 30/03/2016).

*Le Norme Geologiche qui indicate, unitamente alla relativa Cartografia Tematica, hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni dell'assetto e del Piano delle Regole del PGT, di cui fanno parte integrante.*

## **ART 2. DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Nella documentazione richiesta per l'istruttoria delle pratiche dovrà essere compreso uno stralcio della Carta di Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano, uno stralcio della Carta dei Vincoli e uno stralcio della Carta della Pericolosità Sismica locale (scala 1:2.000 ove presente o scala 1:10.000).

Le indagini e gli approfondimenti individuati per ogni sottoclasse devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve quindi essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).

### **ART 3. NORME TECNICHE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA**

La Normativa di fattibilità geologica sotto indicata fornisce indicazioni generali in ordine ai vincoli, alle destinazioni d'uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto.

**In tutto il territorio comunale** la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera sia pubblica che privata è subordinata alla realizzazione di adeguate indagini geologiche e geologico-tecniche secondo i criteri contenuti nei **D.M. 17.01.2018** *«Nuove norme tecniche sulle costruzioni»*

Al fine di indirizzare gli approfondimenti negli studi geologici che dovranno essere predisposti, in funzione dell'entità delle opere in progetto, delle caratteristiche dei terreni di fondazione e della morfologia del sito, qui di seguito si propongono alcune norme particolari che potranno essere indicate come adempimenti per il rilascio dei permessi di costruire.

È evidente che quanto indicato nelle seguenti Norme Tecniche di Fattibilità Geologica, è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesaggistica vigenti.

#### ***Art. 3.1. Classe 1*** *«fattibilità senza particolari limitazioni»*

In queste zone i progetti di nuove edificazioni di qualsiasi tipo non presentano specifiche controindicazioni dal punto di vista geologico.

Per ogni nuova opera si dovranno applicare le sole norme tecniche indicate nei **D.M. 17.01.2018**. In relazione all'entità dell'opera, dello scavo di sbancamento necessario e dei carichi previsti sul terreno si dovranno eseguire le indagini geotecniche più idonee.

**Nel territorio comunale di Mazzo di Valtellina non sono state individuate aree che ricadono in tale classe di fattibilità**

### **Art. 3.2. Classe 2 □fattibilità con modeste limitazioni**

Tutti i progetti di nuove opere dovranno essere accompagnati da Relazione Geologica che dimostri di aver analizzato le diverse problematiche.

#### **a) Nuove edificazioni**

Sono consentite nuove edificazioni, previa realizzazione di Relazione Geologica che analizzi le problematiche geologiche presenti e che fornisca le indicazioni di competenza per la redazione del progetto di eventuali provvedimenti costruttivi che contribuiscano a ridurre ulteriormente il rischio:

**2a:** i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di sicurezza dei fronti di scavo previsti e del sistema edificio-pendione nonché la verifica delle condizioni di sicurezza del pendio sovrastante il sito e l'eventuale adozione di provvedimenti costruttivi, da valutare puntualmente nella relazione geologico-tecnica, a limitazione del rischio.

Nel caso, i progetti dovranno comprendere la verifica della possibilità che le opere vengano interessate da lame d'acqua con limitato tirante idraulico, modesta velocità, caratterizzate da scarso o nullo trasporto solido. In queste zone dovrà per tanto essere attentamente valutata la possibilità di realizzare installazioni il cui allagamento comporti un sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree di deposito per prodotti pericolosi o inquinanti quali acidi diversi, detersivi diversi, petrolio e prodotti derivati, prodotti farmaceutici ecc.);

Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali interferenze con la falda freatica.

#### **b) Ampliamento di edifici esistenti**

Sono ammessi interventi che comportano ampliamento di superfici residenziali, produttive, ricettive e non residenziali sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi.

Valgono per altro le prescrizioni fornite nel paragrafo precedente per le nuove edificazioni.

c) Recupero del patrimonio edilizio esistente

Sono ammessi, senza integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

Per gli interventi d) di ristrutturazione edilizia, comportanti demolizione e ricostruzione dell'edificio, con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, dovrà essere predisposta una relazione geologica che indichi le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio. Per quelli comportanti demolizione e ricostruzione dell'edificio, con modifica della volumetria e sagoma di quello preesistente, valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni delle nuove costruzioni. Tutti gli altri interventi qualificabili come ristrutturazione sono ammessi senza integrazioni di tipo geologico.

Per gli interventi e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni delle nuove edificazioni.

d) Opere varie

Per la realizzazione di opere di vario tipo che comportino sensibili modifiche dell'originario assetto idrogeologico del territorio (quali ad esempio parcheggi, strade comunali, strade di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d'acqua e opere di interesse pubblico), dovrà essere eseguito uno studio geologico, geomorfologico e geotecnico che tenga conto delle prescrizioni fornite, per ciascuna classe, per le nuove edificazioni.

***Art. 3.3. Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni***

All'interno di questa classe sono state individuate sei sottoclassi, che necessitano di approfondimenti di indagine geologica e limitazioni tra loro diverse.

***Tutti i progetti di nuove opere dovranno infatti essere accompagnati da una Relazione Geologica che dimostri di aver analizzato le diverse problematiche geologiche caratteristiche di ogni sottoclasse di fattibilità, come di seguito specificato.***

a) Nuova edificazione

È consentita con limitazioni nel rispetto delle condizioni proprie della sottoclasse di appartenenza (indicate dettagliatamente nel seguito) e comunque previa realizzazione di Relazione Geologica che analizzi le problematiche geologiche presenti. Tale studio geologico dovrà inoltre stabilire il grado di rischio dell'area in relazione all'intervento in progetto e fornire le indicazioni di competenza per la progettazione di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio e/o per l'adozione di misure organizzative per la mitigazione del rischio.

Nel caso in cui lo Studio Geologico evidenzi la necessità di realizzare opere di sistemazione idrogeologica si dovrà provvedere a:

- Progettazione delle opere di sistemazione necessarie, da allegare al Progetto dell'edificio come parte integrante della documentazione per il rilascio della Concessione Edilizia;
- Ad opere ultimate per il ritiro della Licenza di abitabilità e/o agibilità dell'edificio dovrà essere prodotta al Comune una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che attesti che tutte le opere prescritte sono state eseguite e che indichi, a carico del soggetto titolare dell'opera, la periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Tale documento dovrà contestualmente attestare l'avvenuta riduzione della classe di fattibilità.

Dovranno inoltre essere previste, da valutare puntualmente per ogni intervento, provvedimenti costruttivi atti a limitare la situazione di rischio.

**3a:** sono consentiti tutti gli interventi edificatori. I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del pendio su cui andrà a realizzarsi l'opera intesa come verifica del sistema edificio-pendio e verifica delle condizioni di sicurezza rispetto a dissesti idrogeologici (fenomeni di instabilità delle scarpate, di scivolamento lento, di crollo di murature di terrazzamento, deflussi idrici sotterranei ecc.) della parte di versante interessato dall'opera.

Dovranno pertanto essere realizzati: un rilievo geologico dettagliato della zona per un intorno significativo al sito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di scavo previsti nonché delle scarpate e del pendio circostante. Si dovranno inoltre accertare mediante

indagini in situ le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e le eventuali interferenze con la falda freatica. Si dovranno infine prevedere gli eventuali interventi per la messa in sicurezza del sito in relazione alle opere da realizzare (opere di sostegno, sistemazione dei tratti di muretti a secco instabili ecc.)

**3b:** In questa zona l'edificabilità dovrà essere di norma limitata e comunque subordinata alla redazione di un Piano delle Zone Esposte al Pericolo di Valanghe (P.Z.E.V.), redatto da tecnico abilitato, ed al recepimento delle relative prescrizioni tecniche e zonali. Alla luce delle risultanze del P.Z.E.V., la delimitazione proposta per tale classe potrà subire modifiche. Fintanto che non venga realizzato il suddetto studio, in queste zone non è permessa la realizzazione di scuole, alberghi, ristoranti, grandi immobili residenziali, impianti di sport invernali o altri edifici che richi amino un gran numero di persone (classi d'uso III e IV dell'art. 2.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.lgs. 14/01/2008).

Come indicato all'allegato 3 della d.g.r. 2616/2001 per le zone blu a pericolosità moderata da valanga, la realizzazione di volumi accessori alla residenza funzionalmente connessi ad essa, quali piccole autorimesse o piccoli depositi, e la realizzazione di nuovi edifici nelle zone meno esposte e con indici di densità edilizia particolarmente ridotti (non superiori a 0,2 mc/mq) è considerata ammissibile solo se sussistono le seguenti condizioni: nelle analisi propedeutiche alla redazione dello strumento urbanistico, sia dimostrata ed espressamente dichiarata l'impossibilità di localizzare i previsti interventi in contesti territoriali diversi; i nuovi fabbricati siano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale, con riferimento alle pressioni previste nella zonazione blu corrispondente (tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche; nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione siano definite le procedure di emergenza relative ai nuovi edifici.

**3c e 3e:** All'interno di tali aree e anche se possibile - dovrà essere di norma limitata la realizzazione di nuovi edifici residenziali; la realizzazione di nuovi edifici che comportino un assembramento di persone (alberghi, ristoranti, grandi complessi residenziali, scuole, ospedali ed in generale le costruzioni che ricadono in classe d'uso III e IV dell'art. 2.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.lgs. 14/01/2008) e di installazioni il cui allagamento comporti un sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree di deposito per prodotti pericolosi o inquinanti quali acidi diversi, detersivi diversi, petrolio e prodotti



derivati, prodotti farmaceutici ecc.) è inoltre subordinata alla redazione di una perizia geologica asseverata con i contenuti di seguito specificati; i piani seminterrati ed interrati dei nuovi edifici non dovranno essere destinati ad usi residenziali.

La Relazione Geologica dovrà comprendere un'analisi della situazione idrogeologica volta alla definizione della pericolosità. Alla luce delle informazioni acquisite dovranno essere fornite le indicazioni di competenza per la progettazione delle eventuali opere di difesa dei nuovi edifici (che non dovranno per altro in alcun modo danneggiare gli edifici esistenti) prevedendo anche, se necessario, opere di sistemazione idraulica e/o di consolidamento. In considerazione delle opere di regimazione presenti bisognerà inoltre valutare il loro stato di conservazione e di manutenzione (es. volumi di invaso disponibili all'interno delle vasche di sedimentazione presenti, stato di conservazione dei tratti tombinati, quantità di materiale in alveo ecc) realizzando gli interventi ritenuti necessari alla messa in sicurezza l'edificio in progetto.

**3d:** in tali aree, regolamentate dall'art. 39 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, **la nuova edificazione è consentita unicamente sugli edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;**

**3\*:** in tali aree, idraulicamente verificate, vige unicamente il vincolo di polizia idraulica senza una pericolosità idrogeologica; sono normate dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato; non sono in ogni caso previste le nuove edificazioni

#### b) Ampliamento di edifici esistenti

Sono ammessi, per le sottoclassi **3a**, **3c** e **3e**, interventi che comportino ampliamento di superfici residenziali, non residenziali produttive e ricettive, sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi.

Per ogni sottoclasse valgono per altro le prescrizioni fornite nel paragrafo precedente per le nuove edificazioni.

Per la sottoclasse **3b**, la realizzazione di volumi accessori alla residenza funzionalmente connessi ad essa, quali piccole autorimesse o piccoli depositi, la ristrutturazione e/o l'ampliamento più consistente dei fabbricati esistenti, parziali cambi di destinazione d'uso nelle zone meno esposte e con indici di densità edilizia particolarmente ridotti (non superiori a 0,2 mc/mq) è considerata ammissibile solo se sussistono le seguenti condizioni: nelle analisi propedeutiche alla redazione dello strumento urbanistico, sia dimostrata ed espressamente dichiarata l'impossibilità di localizzare i previsti interventi in contesti territoriali diversi; le ristrutturazioni e gli ampliamenti siano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale, con riferimento alle pressioni previste nella zonazione blu corrispondente (tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche) ; nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione siano definite le procedure di emergenza relative agli edifici interessati da ampliamento o ristrutturazione. Nelle zone 3d è comunque da escludersi il potenziamento di insediamenti e/o infrastrutture implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc

Per le sottoclassi **3d**, sono consentiti interventi comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

La sottoclasse **3\*** è normata dal regolamento di polizia idraulica integralmente riportato in allegato; l'ampliamento è consentito solo in elevazione o fuori dalla fascia di rispetto

### c) Recupero del patrimonio edilizio esistente

Per le sottoclassi **3a**, **3c** e **3e** sono ammessi, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

Per gli interventi che comunque comportino cambiamenti di destinazioni d'uso con ampliamenti di superficie residenziale produttiva e ricettiva, valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni delle nuove edificazioni.

Dovrà quindi essere predisposto studio geologico che fornisca indicazioni in merito alla progettazione e alla realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato e/o all'adozione di misure organizzative per la mitigazione del rischio.

Per la sottoclasse **3b**, la realizzazione di volumi accessori alla residenza funzionalmente connessi ad essa, quali piccole autorimesse o piccoli depositi, la ristrutturazione e/o l'ampliamento più consistente dei fabbricati esistenti, parziali cambi di destinazione d'uso nelle zone meno esposte e con indici di densità edilizia particolarmente ridotti (non superiori a 0,2 mc/mq) è considerata ammissibile solo se sussistono le seguenti condizioni: nelle analisi propedeutiche alla redazione dello strumento urbanistico, sia dimostrata ed espressamente dichiarata l'impossibilità di localizzare i previsti interventi in contesti territoriali diversi; le ristrutturazioni e gli ampliamenti siano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale, con riferimento alle pressioni previste nella zonazione blu corrispondente (tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche) ; nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione siano definite le procedure di emergenza relative agli edifici interessati da ampliamento o ristrutturazione. Nelle zone 3d è comunque da escludersi il potenziamento di insediamenti e/o infrastrutture implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc

Per le sottoclassi **3d**, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

La sottoclasse **3\*** è normata dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato

#### d) Opere varie

Per le sottoclassi **3a**, **3b**, **3c** e **3e** è di norma consentita la realizzazione di opere di vario tipo che comportino sensibili modifiche dell'originario assetto idrogeologico del territorio (quali ad esempio parcheggi, strade comunali, strade di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d'acqua, opere di derivazione e collettamento).

Tenendo conto delle prescrizioni per ogni sottoclasse, dovrà essere approntato dettagliato studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e valangologico con esame dell'interazione opera-territorio nonché dei rischi naturali ed indotti dalla realizzazione di ciascun intervento e degli accorgimenti da adottare per la riduzione del medesimo.

Per le sottoclassi **3d**, gli interventi consentiti sono normati dagli articoli 30 e 38 delle N.d.A. del PAI.

La sottoclasse **3\*** è normata dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato

#### **Art. 3.4. Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni**

La classe comprende zone per le quali l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso.

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono inoltre consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente ed attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte

dell' autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

**Non si potranno quindi prevedere, per le porzioni di territorio ricadenti in tali sottoclassi, nuove aree urbanizzabili, artigianali di localizzazione di strutture ricettive o comunque edificabili.**

Per ciascuna sottoclasse, in relazione alle diverse problematiche geologiche, viene di seguito esaminata la normativa per le nuove edificazioni, gli interventi di ampliamento e di recupero degli edifici esistenti e per le opere di varia natura.

**Si ricorda che per quanto non esplicitamente riportato e/o omesso nelle presenti norme, per le seguenti sottoclassi, si rimanda alla specifica normativa di riferimento:**

- **Sottoclasse 4b: art. 9 □ comma 2 delle N.d.A. del PAI**
- **Sottoclasse 4c: art. 9 □ comma 3 delle N.d.A. del PAI**
- **Sottoclasse 4d: art. 9 □ comma 7 delle N.d.A. del PAI**
- **Sottoclassi 4f: norme di polizia idraulica dello studio sul Reticolo Idrico Minore**
- **Sottoclasse 4g e 4h: art.li 1, 29, 32, 38, 38bis, 39, 41 delle N.d.A. del PAI**

a) Nuove edificazioni

*Nella classe 4 deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.*

In particolare per ogni sottoclasse valgono le seguenti prescrizioni.

**4a:** nelle aree che ricadono nella sottoclasse **4a** è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione che non sia tesa al consolidamento del pendio. In particolare dovrà di norma essere evitata la costruzione di qualsiasi tipo di opera, che comporti l' esecuzione di rilevanti scavi, il sovraccarico del pendio o l' ostacolo alla circolazione idrica sia sotterranea che superficiale. Gli interventi di stabilizzazione dei versanti dovranno infine essere valutati mediante dettagliato studio geologico-geomorfologico che comprenda anche le necessarie verifiche di stabilità, nonché la caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica delle rocce sciolte e/o lapidee.

Allo stesso modo è vietata qualsiasi nuova edificazione che, anche seguito di vibrazioni connesse alla sua esecuzione, comporti la destabilizzazione o la mobilitazione di frammenti lapidei dagli affioramenti rocciosi o dalla falda di detrito. Sono ammessi, previa realizzazione di esauriente studio geologico, geomorfologico e geologico-tecnico, gli interventi per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza degli edifici ed infrastrutture esistenti e quelli per la manutenzione delle opere di difesa già realizzate.

**4b:** nelle aree che ricadono in tale sottoclasse (normate dal comma 2, art. 9 delle N.d.A. del PAI) è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione, così come definita dal D.P.R. 380/2001

**4c:** nelle aree che ricadono in tale sottoclasse (normate dal comma 3, art. 9 delle N.d.A. del PAI) è vietata □ in mancanza della verifica di compatibilità mediante studio specifico sulle aree - la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione che non sia tesa al consolidamento del pendio. In particolare dovrà di norma essere evitata la costruzione di qualsiasi tipo di opera, che comporti l'esecuzione di rilevanti scavi, il sovraccarico del pendio o l'ostacolo alla circolazione idrica sia sotterranea che superficiale.

**4d:** nelle aree che ricadono in tale sottoclasse (normate dal comma 7, art. 9 delle N.d.A. del PAI) è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione, così come definita dal D.P.R. 380/2001

**4e:** In questa zona, in relazione al tipo di valanga, le persone sono in pericolo sia all'interno che all'esterno delle costruzioni. Non è quindi permessa la realizzazione di nuove strutture o edifici destinati al soggiorno delle persone né aree di sosta attrezzate che prevedano la presenza, anche solo temporanea o provvisoria, di persone. Non è per altro consentita la realizzazione di un qualsiasi altro tipo di opera che non sia compatibile con le prescrizioni del P.Z.E.V. (Piano delle Zone Esposte al Pericolo di Valanghe), dalle risultanze del quale la delimitazione proposta per la sottoclasse **4e** potrà subire modifiche.

**4f:** è normata dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato

**4g e 4h:** nelle aree che ricadono in tale sottoclasse (normate dagli articoli 29 e 39 delle N.d.A. del PAI) è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione, così come definita dal D.P.R. 380/2001

**4i:** Nelle zone classificate in tale sottoclasse è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione così come definita dal D.P.R. 380/2001, in particolare che comporti la riduzione delle possibilità di espansione del corso d'acqua in caso di piena e peggiori le condizioni di deflusso delle acque, nonché ostacoli la possibilità di accesso ai corsi d'acqua per le periodiche operazioni di pulizia o svaso. Di ciò si dovrà tenere conto anche nella progettazione delle uniche opere ammesse nella sottoclasse, cioè gli interventi di sistemazione idrogeologica e regimazione idraulica, strettamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche della zona, i quali dovranno di norma evitare tombinamenti di tratti del corso d'acqua. Tali opere dovranno essere precedute da accurati studi idrogeologici e idraulici volti a caratterizzare l'evoluzione morfodinamica del tratto di corso d'acqua in cui è previsto l'intervento. In particolare lo studio, esteso all'intero bacino, dovrà determinare le portate di piena, i tempi di corrivazione e di ritorno degli eventi alluvionali, i parametri geotecnici per il dimensionamento dei manufatti il trasporto solido associato all'evento di piena di progetto. Allegato al progetto dovrà inoltre essere presente una Relazione Tecnica in cui vengono giustificate le scelte progettuali effettuate ed ipotizzata la successiva evoluzione morfodinamica del tratto di alveo interessato dall'intervento.

#### b) Edificato esistente

Per tutte le zone che ricadono nelle **sottoclassi 4a, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h e 4i** sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, nonché quelli volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Nella sottoclasse **4b** sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001; gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli

edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.

Nelle sottoclassi **4a**, **4c** e **4e** oltre agli interventi previsti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti unicamente per adeguamento igienico-funzionale.

Nella sottoclasse **4f** vigono le norma previste dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato

In tutte le sottoclassi sono infine consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

#### c) Opere varie

In tutte le sottoclassi **4a**, **4b**, **4c**, **4d**, **4e**, **4g**, **4h** e **4i** sono consentite la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili (opere di derivazione e di convogliamento, parcheggi, strade comunali, strade di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d'acqua, ecc.) previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente (gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere).

La sottoclasse **4f** è normata dal regolamento di polizia idraulica, integralmente riportato in allegato.

***Tutti i progetti nelle sottoclassi 4, sono comunque subordinati a dettagliato studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, firmato da geologo abilitato.***



## ART 4. QUADRO DEL DISSESTO

Per tutte le aree cartografate nel "Quadro del Dissesto" scala 1:10.000, valgono le prescrizioni dell'art. 9 e dell'art. 50 delle N.d.A. del PAI, sulle quali risulta comunque prevalente la norma più restrittiva tra quella prevista dallo stesso art. 9 e quella legata alla classe di fattibilità assegnata.

Per le fasce fluviali valgono gli articoli delle N.d.A. del PAI, nn. 27,28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 39, 41.

## ART 5. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO SUI CORSI D'ACQUA DEL RIM

Per le porzioni di territorio individuate con apposito segno grafico ricadenti entro le fasce di rispetto sui corsi d'acqua del RIM valgono le disposizioni indicate nell'apposito regolamento di polizia idraulica cui si rimanda, integralmente riportato in allegato.

## ART 6. NORMATIVA SISMICA


Su tutto il territorio valgono, ai fini della progettazione in condizioni dinamiche e per la mitigazione degli effetti sismici sulle strutture, i disposti del D.M. 17/01/2018 "Nuove norme Tecniche sulle Costruzioni.

Inoltre, gli adempimenti e la tempistica da seguire sono riassunti nella seguente tabella, stralciata dalla d.g.r. n. IX/2616:

	Livelli di approfondimento e fasi di applicazione		
	1^ livello fase pianificatoria	2^ livello fase pianificatoria	3^ livello fase progettuale
Zona sismica 2-3	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili	- Nelle aree indagate con il 2^ livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1e Z2.
Zona sismica 4	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03)	- Nelle aree indagate con il 2^ livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e rilevanti.

PSL = Pericolosità Sismica Locale

I dati necessari ed i percorsi da seguire per i tre livelli di indagine, così come indicato all'allegato n° 5 della suddetta d.g.r., sono schematizzati nella tabella seguente:



### Art. 6.1. Procedure

Sulle tavole della PSL si individua anzitutto lo scenario sismico di riferimento e per ciascuno si procede come da diagramma., secondo le indicazioni dell'allegato 5 della d.g.r. IX/2616.

In particolare, per gli scenari Z4 si farà riferimento alle Carte di Microzonazione Sismica di II Livello, confrontando il fattore di amplificazione sismica riportato con i valori di soglia comunale indicati dalla Regione Lombardia e di seguito riportati:

COMUNE	INTERVALLO	Valori soglia			
		B	C	D	E
MAZZO DI VALTELLINA	0.1 - 0.5	1,4	1,8	2,2	2,0
	0.5 - 1.5	1,7	2,4	4,2	3,1

## ***Art. 6.2. Deposito sismico***

Secondo quanto disposto dalla l.r. 33/2015 e dalla d.g.r. n° X/5001, il progetto di qualsiasi struttura dovrà essere corredato dal deposito sismico del progetto secondo le procedure indicate all'allegato B della suddetta d.g.r. e tramite la modulistica regionale unificata sismica.

## **ART 7. NORMATIVA DI INVARIANZA IDRAULICA**

Le Norme legate al principio di invarianza idraulica ed idrologica derivano dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), modificato dal Regolamento n° 8 del 19 aprile 2019.

Dallo stesso si riporta di seguito lo stralcio degli articoli utili alla gestione del territorio.

### ***Art. 7.1. Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica (art. 3)***

1. Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, sono specificati nei seguenti commi. Alcuni degli interventi di cui al precedente periodo sono rappresentati negli schemi esemplificativi di cui all'Allegato A..

2. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi:

a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell'edificio demolito; ai fini del presente regolamento, non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell'edificio;

c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;

d) relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:

1. di estensione maggiore di 150 mq;

2. di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma o di cui al comma 3;

e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:

1. di estensione maggiore di 150 mq;

2. di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.

**2 bis.** Sono inoltre soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi relativi alla realizzazione di: a) parcheggi, aree di sosta e piazze, con una delle caratteristiche che seguono:

a)

1. estensione maggiore di 150 mq;

2. estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del comma 2;

b) aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma

**3.** Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;

b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della

realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo "E" strada urbana di quartiere, "F" strada locale e "F-bis" itinerario ciclopedonale, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) gli interventi di potenziamento stradale, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo "E" strada urbana di quartiere, "F" strada locale e "F-bis" itinerario ciclopedonale, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992;

d) la realizzazione di nuove strade di tipo "F-bis" itinerario ciclopedonale, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992..

4. Poiché la riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione naturale originaria, preesistente all'urbanizzazione, il presente regolamento si applica sia in caso di intervento su suolo libero, sia in caso di intervento su suolo già trasformato. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

5. Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero comparto. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

6. Ai fini della definizione della classe di intervento di cui all'articolo 9, gli interventi che vengono realizzati per lotti funzionali devono essere considerati nella loro unitarietà, pertanto la superficie interessata dall'intervento è la superficie complessiva data dalla somma delle superfici degli interventi dei singoli lotti. Diversamente, più interventi indipendenti possono prevedere la realizzazione di un'unica opera di invarianza idraulica o idrologica; anche in questo caso, la classe di intervento di cui all'articolo 9 considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi. Per l'opera di cui al precedente periodo deve essere individuato un unico soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2.

7. Le misure di invarianza idraulica e idrologica sono applicabili anche all'edificio e alle infrastrutture esistenti non vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Nei casi di cui al precedente periodo, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 15, le misure

di invarianza idraulica e idrologica devono rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento.

**7 bis.** Non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001;
- b) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), solo se tali interventi di ricostruzione e ripristino non aumentano la superficie coperta dell'edificio crollato o demolito;
- c) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui ai commi 2, 2 bis lettera a), e 3;
- d) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del presente regolamento.

***Art. 7.2. Interventi non soggetti all'applicazione del regolamento (art 17, comma 3)***

**3.** Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento gli interventi per i quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, alla data corrispondente al decorso dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto oggetto di validazione, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto oggetto di validazione a quelli del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 12/2005.

**3 bis.** Il termine di cui al comma 3, già prorogato ai sensi del regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine del 31 dicembre 2019, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), limitatamente ai soli ampliamenti, e c).

***Art. 7.3. Acque di riferimento per l'applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica (art. 4)***

1. Le misure di invarianza idraulica e idrologica ed i vincoli allo scarico da adottare per le superfici interessate da interventi che prevedono una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione si applicano, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alle acque pluviali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

***Art. 7.4. Sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali (art. 5)***

1. Il controllo e la gestione delle acque pluviali è effettuato, ove possibile, mediante sistemi che garantiscono l'infiltrazione, l'evapotraspirazione e il riuso.

2. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all'intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui all'articolo 8.

3. Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;

b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo che, in funzione dell'importanza dell'intervento, possono essere verificate con indagini geologiche ed

idrogeologiche sito specifiche, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale;

c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui all'articolo 8;

d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all'articolo 8.

4. L'allegato L riporta una sintesi delle indicazioni tecniche per la realizzazione dei sistemi di controllo di cui al presente articolo, quali indicazioni di primo orientamento in merito alle strutture, alle caratteristiche e alle dimensioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi richiesti. Per le progettazioni di dettaglio si applica la letteratura tecnica del settore.

**4 bis.** Nella scelta degli interventi da realizzare per la gestione delle acque pluviali, sono da preferire, laddove possibile, quelli di tipo naturale quali avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti, nonché quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell'opera.

**4 ter.** La proposta all'ente competente degli interventi da realizzare per la gestione delle acque pluviali è lasciata alla discrezione degli operatori chiamati ad eseguire gli interventi.

**4 quater.** Gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere realizzati anche all'interno delle aree permeabili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

#### ***Art. 7.5. Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica nel regolamento edilizio comunale (art. 6)***

1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti:

a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata:

1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all'articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 bis della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di



prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente:

1.1. all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; in caso di utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione;

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento;

1.3. all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo;

1 bis. se viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a);

2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;

3. in caso di variante all'intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l'istanza, la domanda o accordo di cui ai numeri 1.1 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante;

4. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato l'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o

della comunicazione di inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell'accordo di cui al presente numero;

5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001 è, altresì, corredata:

5.1. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;

5.2. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;

5.3. dagli estremi della concessione allo scarico, di cui al numero 1.1, rilasciata, prima dell'inizio dei lavori, dall'autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale;

5.4. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al numero 1.2, nel caso di scarico in fognatura;

5.5. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D;

6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all'articolo 11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall'autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale;

b) per interventi rientranti nell'attività edilizia libera, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d):

1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, per i quali valgono le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma;

2. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;

c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi:

1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e con i contenuti stabiliti all'articolo 10;

2. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;

d) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica previsto all'articolo 16:

1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all'articolo 16;


2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell'importo di cui all'articolo 16 e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato alla Regione il modulo di cui all'allegato D;

e) per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui all'allegato D e a trasmetterlo mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata della Regione: [invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it](mailto:invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it). Il modulo di cui all'allegato D è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d'opera. L'obbligo di trasmissione del modulo di cui all'allegato D all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo periodo si applica fino alla data di effettiva disponibilità di apposito applicativo informatico regionale; una volta disponibile l'applicativo informatico, l'obbligo di trasmissione del modulo di cui all'allegato D è assolto tramite la relativa compilazione nello stesso applicativo.

#### ***Art. 7.6. Individuazione degli ambiti territoriali di applicazione (art. 7)***

1. Le misure di invarianza idraulica ed idrologica si applicano a tutto il territorio regionale (□ .omissis□.).

3. (□ □ omisiss□ □.), il territorio regionale è suddiviso in diverse tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori: in particolare il Comune di Mazzo di Valtellina rientra nelle aree C



5. Indipendentemente dall'ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti e alle procedure indicati nel presente regolamento per le aree A di cui al comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di trasformazione o anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.

### **Art. 7.7. Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori (art. 8)**

1. Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili ( $u_{lim}$ ):

a) per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;

b) per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;

c) per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

2. Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (*omissis*)

### **Art. 7.8. Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e modalità di calcolo (art. 9)**

1. (*omissis*) gli interventi di cui all'articolo 3 richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a seconda della superficie interessata dall'intervento nella quale rientrano anche le superfici occupate dagli interventi finalizzati al rispetto del presente regolamento e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d), numero 2). Ai fini della definizione della superficie

interessata dall'intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.

2. La modalità di calcolo da applicare per ogni intervento, come definita nella tabella 1, dipende dalla classe di intervento indicata nella stessa tabella e dall'ambito territoriale in cui lo stesso ricade, ai sensi dell'articolo 7.

3. (.omissis.). Per entrambi i metodi indicati si rimanda all'allegato G (vedi tabella 1 negli allegati al Regolamento).

***Art. 7.9. Contenuti del progetto di invarianza idraulica e idrologica(art. 10) - Metodologia di calcolo delle misure di invarianza idraulica e idrologica per il rispetto dei limiti allo scarico in caso di interventi di impermeabilizzazione potenziale media o alta ricadenti negli ambiti territoriali di criticità media o alta (art. 11) - Requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrologica(art. 12) □ Piano di manutenzione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica e responsabilità connesse (art. 13)***

Per gli aspetti prettamente tecnici si rimanda ai corrispondenti articoli del regolamento, nei quali sono specificati i contenuti e le metodologie da applicare per ciascuna tipologia di intervento, nonché ambito territoriale.

Si ricorda unicamente che il piano di manutenzione degli interventi deve essere previsto nel progetto di invarianza e che i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini dell'efficienza nel tempo dell'intero sistema ricadono interamente ed esclusivamente sul titolare, il quale deve fare in modo che non si verifichino allagamenti (comma 2, art. 13)

***Art. 7.10. Monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche (art. 16 □ commi 1 e 2)***

1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 2, per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e

territoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2005, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché una tra quelle di cui alle lettere da c) a e) del seguente elenco:

- a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la superficie totale dell'intervento maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da una superficie dell'area esterna all'edificazione minore del 10 per cento;
- b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nell'area dell'intervento esterna all'edificazione il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3;
- c) è dimostrata l'impossibilità a realizzare il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell'intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo;
- d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, sulle coperture dell'edificato è impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino al piano terra senza modifiche delle sue strutture portanti;
- e) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, nel sottosuolo dello stesso sia impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione.

2. La monetizzazione non è consentita per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3.

### ***Art. 7.11. Norma finale***

Per quanto non specificatamente riportato nel presente documento, si rimanda al citato Regolamento regionale n° 7 del 23 novembre 2017, così come modificato dal Regolamento regionale n° 8 del 19 aprile 2019.

## **ART 8.     NORMATIVA PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROPOTABILI**

In assenza di studi idrogeologici specifici relativi alle sorgenti potabili Comunali è stata indicata, nella Carta di Sintesi, una proposta preliminare di zonazione delle aree di rispetto in accordo alle caratteristiche geomorfologiche della zona.

Le norme che regolano l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili e l'utilizzo del suolo all'interno delle stesse sono stabilite rispettivamente dal D.G.R.L. del 27.06.1996 n. 6/15137 *«Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano»* e dal D.P.R. del 24.5.1988 n. 236 *«Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano»* nonché dal d.lgs. 258/2000.

In base al D.G.R.L. del 27.06.1996 n. 6/15137 le aree di salvaguardia delle sorgenti sono porzioni del territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d'uso del territorio atti a tutelare le acque e proteggere le captazioni. Tali aree sono suddivise in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

**Zona di tutela assoluta (art. 5 comma 4 d.lgs. 258/2000):** Area circostante la captazione con raggio non inferiore a 10 m, rappresentata nel caso di più sorgenti, dall'involuppo delle aree di ciascuna emergenza; un'estensione minore può essere adottata qualora la situazione territoriale o l'assetto geomorfologico e strutturale non permettano di rispettare tale limite.

**Zona di rispetto (art. 5 comma 5 del d.lgs. 258/2000):** La delimitazione di questa zona può essere eseguita seguendo due diversi metodi: criterio geometrico e criterio idrogeologico:

*Criterio geometrico* - la zona di rispetto è costituita da una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione.

*Criterio idrogeologico* - la zona di rispetto è costituita da una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa ed è delimitata lateralmente dai limiti del bacino di alimentazione della sorgente.

Entrambi questi criteri si adottano sulla base delle risultanze di un approfondito studio idrogeologico delle sorgenti.

**Zona di protezione:** corrisponde al bacino di alimentazione della sorgente



### ***Art. 8.1. Normativa delle aree di salvaguardia delle sorgenti (D.L. 258/2000)***

#### *Zona di tutela assoluta:*

Art. 5 comma 4 del d.lgs. 258/2000 - E' adibita esclusivamente ad opera di presa e di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni atte alla raccolta ed all'allontanamento delle acque di scorrimento superficiale e di precipitazione meteorica.

#### *Zona di rispetto:*

Art 5 comma 5 del d.lgs. 258/2000. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- di spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave o pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;

Si propone, inoltre, che qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale di uso del suolo possa essere autorizzato solo dopo che si sia accertato, in base ad indagine idrogeologica adeguatamente approfondita, che l'intervento stesso non comporterà compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della qualità delle acque captate.

L'attuazione degli interventi o delle attività consentite, elencate dall'art. 5 comma 6 del d.lgs. 258/2000 (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio), in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 258/00, è subordinata all'effettuazione di una indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di

tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

*Zona di protezione:*

Art 7 del D.P.R. 24/5/88 n°236. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Pertanto, anche per questa zona si suggerisce di imporre che qualsiasi intervento che comporti mutamento dell'uso attuale del suolo debba preliminarmente essere sottoposto a verifica di compatibilità con l'esigenza della risorsa da tutelare.

Grosotto, agosto 2022

Dott. Geol. Da Prada Tiziana

# ALLEGATO N° 1: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



## COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Titolo

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE, LE  
RELATIVE FASCE DI RISPETTO E LA DEFINIZIONE DELLE  
ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE  
COMUNALE, IN BASE AI CRITERI ESPOSTI NELLA D.G.R  
7/7868 DEL 25/01/2002 PER L'ESERCIZIO DI POLIZIA  
IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE**

Committente

**Comune di Mazzo di Valtellina, Via Mortirolo, 5, 23030**

Progettisti

**NICOLA COLOTTI | ingegnere**

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA  
Fraz. Vione 15 - 23030 Mazzo di Valtellina (SO)  
tel. 0342.861076 - cell. 333.6934872  
Cod. fisc. CLTNCL78E27L175N - P. IVA 00826840142

**MASSIMO SPINELLI | pianificatore territoriale**

LABTER  
Via Ezio Vanoni 12 - 23100 Sondrio (SO)  
mob. 320 3504132 - mspinelli1@gmail.com  
www.labter.it

Timbri

Allegato

REGOLAMENTO POLIZIA IDRAULICA

N. tavola

**1C**

Data

marzo 2022

Agg. Luglio 2022

Scala del disegno

## **INDICE**

<b>1. OGGETTO DELLE PRESENTI NORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RETICOLO IDRICO MINORE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORME GENERALI DI POLIZIA IDRAULICA E TUTELA DEI CORSI D'ACQUA</b>	<b>4</b>
<b>4. FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>6</b>
<b>5. OPERE VIETATE IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO .....</b>	<b>7</b>
<b>6. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>7. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>13</b>
<b>8. CORSI D'ACQUA COPERTI .....</b>	<b>15</b>
<b>9. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA.....</b>	<b>17</b>
<b>10. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....</b>	<b>17</b>
<b>11. PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE</b>	<b>18</b>
1.1 REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.....	20
1.2 SOTTOPASSI.....	21
1.3 TOMBAMENTO DI CORSI D'ACQUA.....	21
1.4 ARGINI.....	22
1.5 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE).....	23
<b>12. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE.....</b>	<b>23</b>
<b>13. COMPATIBILITA' IDRAULICA .....</b>	<b>25</b>
<b>14. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....</b>	<b>25</b>
<b>15. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO .....</b>	<b>25</b>
<b>16. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>26</b>
<b>17. CAUZIONI .....</b>	<b>26</b>
<b>18. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>26</b>
<b>19. TABELLA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>26</b>
<b>APPENDICE A.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 1. FINALITÀ E CONTENUTI.....</b>	<b>33</b>

<b>ART. 28. CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI.....</b>	<b>33</b>
<b>ART. 29. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A).....</b>	<b>34</b>
<b>ART. 30. FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B).....</b>	<b>37</b>
<b>ART. 32. DEMANIO FLUVIALE E PERTINENZE IDRAULICHE E DEMANIALI.....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 38. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO.....</b>	<b>41</b>
ART. 38BIS. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE .....	42
ART. 38TER. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI E IMPIANTI CON MATERIALI RADIOATTIVI .....	43
<b>ART. 39. INTERVENTI URBANISTICI E INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....</b>	<b>44</b>

## **1. OGGETTO DELLE PRESENTI NORME**

Il presente Regolamento norma le attività all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore individuando quelle vietate e quelle soggette ad autorizzazione e disciplina le funzioni di polizia idraulica sullo stesso reticolo idrico minore attribuite al Comune di Mazzo di Valtellina ai sensi del R.d. 523 del 1904 e s.m.i (tra le altre si segnala la L.R. 1/2000 e successivamente la D.G.R. 15 dicembre 2021 n. 5714), al fine di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua e delle immediate adiacenze e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento delle finalità sopra esposte.

Si potranno eccezionalmente autorizzare deroghe, adeguatamente motivate, ESCLUSIVAMENTE per opere di pubblica utilità; il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

## **2. RETICOLO IDRICO MINORE**

In conformità ai contenuti dell'allegato E alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n. 5714 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

Tale elaborato è composto da una parte descrittiva, costituita dalla Relazione Generale, dalla Relazione Idrologico-Idraulica e dal Regolamento di Polizia Idraulica – Norme Tecniche di Attuazione, in cui sono indicati i

criteri adottati per l'individuazione, la numerazione e la classificazione del reticolo idrico minore e le principali caratteristiche idrauliche dei corsi d'acqua significativi nonché la definizione normativa delle fasce di rispetto. La seconda parte è costituita dalla cartografia, in scala 1:10'000 ed 1:2'000 del territorio comunale su cui sono individuate le aste appartenenti al reticolo idrico principale e minore nonché le rispettive fasce di rispetto.

L'elaborato tecnico, comprensivo sia della parte cartografica che di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e diventerà, ad approvazione avvenuta, integrazione dello Studio Geologico redatto ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/05 e s.m.i.; tale elaborato è sottoposto preventivamente ALL UFFICIO Territoriale regione della Montagna per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

Negli elaborati grafici allegati alla presente vengono riportate sia le fasce PAI che le aree allagabili previste dal PGRA vigente (così come espressamente previsto dalla dgr 5714/2021). Per quanto concerne la regolamentazione di tali aree si rimanda espressamente alla specifica variante normativa del PAI adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n°5/2016 in cui alle aree allagabili previste nel PGRA sono state associate norme d'uso corrente con l'impianto normativo esistente tramite la modifica del Titolo V dell'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) del PAI.

### **3. NORME GENERALI DI POLIZIA IDRAULICA E TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

Nell'espletare la funzione di Polizia Idraulica e valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, esaminando i progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

**SI DOVRÀ IN OGNI CASO TENERE CONTO DEI SEGUENTI CRITERI GENERALI:**

E' vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 e s.m.i. che non sia imposta da ragioni eccezionali di tutela della pubblica incolumità e/o per opere di pubblica utilità.

Dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda intesa quale "scarpata morfologica stabile" o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà attuare procedure autorizzative che garantiscano il rispetto dei criteri informativi di cui sopra al fine di evitare conseguenze negative sul regime delle acque.

**POSSONO ESSERE, IN GENERALE, CONSENTITI:**

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), che devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto "repellente") né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, che dovrà essere limitata all'interno di centri abitati, e comunque, in casi eccezionali, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.



## 4. FASCE DI RISPETTO

Nel presente studio sono individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore: esse possono avere estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale. Si individua:

- A. UNA FASCIA DI RISPETTO CON ESTENSIONE PARI A METRI **10** PER OGNI LATO, PER TUTTI I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO MINORE FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO B).
  
- B. UNA FASCIA DI RISPETTO CON ESTENSIONE PARI A METRI **5** PER OGNI LATO, PER I CORSI D'ACQUA IDRAULICAMENTE VERIFICATI ED ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA ALLE PRESENTI NORME.

Tali fasce di rispetto sono altresì indicate nelle planimetrie, su base del PGT vigente, allegate a questo elaborato.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base a riscontri in sito secondo le modalità sopra descritte.

## **5. OPERE VIETATE IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO**

LUNGO I CORSI D'ACQUA, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio Decreto 523/1904 che si richiama integralmente, È VIETATA:

- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.
- il danneggiamento e lo sradicamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la destinazione d'uso degli argini, delle sponde e loro accessori e manufatti attinenti;
- qualsiasi tipo di recinzione anche amovibile e/o temporanea;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, fossi e canali, costringendone la sezione normale e creando ostacolo al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua se non espressamente autorizzate dall'ente gestore e per la sola porzione che ne costituisca un ostacolo al deflusso delle acque (es: accumuli di materiale trasportato e depositato lungo l'asta dalla corrente idrica).

- Il pascolo libero (senza la presenza di personale addetto) e la permanenza dei bestiami non custoditi (ovvero senza la presenza continuativa di personale addetto alla loro sorveglianza) sui ripari, sugli argini, e loro dipendenza, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori.
- Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, ed a ogni altra sorte di manufatti attinenti.

**NELLE FASCE DI RISPETTO, ferme restando le disposizioni vigenti, È VIETATA:**

- qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. Si precisa che per le recinzioni sono autorizzabili solo quelle amovibili (senza la realizzazione di muri, cordoli o altri manufatti in muratura/c.a. o simili) fatto salvo la rinuncia dei proprietari a qualsivoglia diritto di rivalsa sia in caso di eventi calamitosi che in caso di interventi sull'asta del RIM;
- il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti alla data di stesura del presente elaborato, anche se non comportano interventi edilizi, fatto salvo quanto espressamente previsto nel paragrafo 7 di questo elaborato;
- l'aumento di volumetria, SLP e/o SNR degli edifici esistenti;
- qualsiasi tipo di interclusione alla fascia di rispetto;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;

- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- le piantagioni che s'inoltrino all'interno delle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, fossi e canali, costringendone la sezione normale e creando ostacolo al libero deflusso delle acque;
- qualsiasi tipo di recinzione che crei ostacolo al regolare deflusso ed esondazione delle acque;
- L'inosservanza delle presenti Norme costituisce atto criminoso e pertanto verrà punito nei termini delle vigenti leggi penali.

## **6. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

**LUNGO I CORSI D'ACQUA**, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05, **POTRANNO ESSERE REALIZZATE PREVIA AUTORIZZAZIONE LE SEGUENTI OPERE:**

- in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, quale taglio piante ed arbusti, volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione di ostacoli al libero deflusso delle acque;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), che devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto "repellente") né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, che dovrà essere limitata all'interno di

- centri abitati, e comunque, in casi eccezionali, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la formazione di rilevati e/o rampe di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti, purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;
  - la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, fossi scolatoi pubblici e canali demaniali;
  - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
    1. gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
    2. gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
  - le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi etc.

- sottopassaggi pedonali o carrabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- scarichi di fognature private per acque meteoriche;
- scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i. che non sia imposta da ragioni eccezionali di tutela della pubblica incolumità e/o per opere di pubblica utilità;

**NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA**, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R: 12/05, **SONO CONSENTITI, PREVIA AUTORIZZAZIONE:**

- interventi di sistemazione a verde;
- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
  1. gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
  2. posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
  3. posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;

- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (vedi paragrafo successivo);
- movimenti di terra anche se alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, lettera M), del d.lgs. n° 22/1997;
- posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;
- le recinzioni di tipo "leggero" ed "amovibile" (senza la realizzazione di muri, cordoli o altri manufatti in muratura/c.a. o simili) fatto salvo la rinuncia dei proprietari a qualsivoglia diritto di rivalsa sia in caso di eventi calamitosi che in caso di interventi sull'asta del RIM. Si precisa

che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);

- realizzazione di strutture interrato quali box per auto e/o magazzini e simili che non comportino incrementi del carico insediativo (nel rispetto delle destinazioni d'uso consentite dalle N.T.A. del PGT) limitatamente alle zone interne al centro edificato nel vigente strumento urbanistico con il rispetto della distanza minima inderogabile dalla sponda del corso d'acqua di 4,00 m e previo studio di compatibilità idraulica. L'autorizzazione è rilasciata previa rinuncia da parte del soggetto interessato a qualsivoglia risarcimento e/o diritto di rivalsa sia in caso di eventi calamitosi che in caso di interventi sull'asta del RIM.

## **7. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO**

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore di cui all'articolo 4 sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all'art. 3 lettera a), b), c), d) della D.p.r. 380/2001 con le seguenti precisazioni:

- per quanto riguarda gli interventi di cui al p.to c) e d) della D.p.r. 380/2001 NON è mai ammesso l'aumento di volume e/o di sedime tranne che per l'adeguamento igienico sanitario.
- per quanto riguarda gli interventi di cui al p.to c) e d) della D.p.r. 380/2001 è ammessa la modifica della SLP, della SNR e il cambio di destinazione d'uso purché gli stessi non comportino un aumento del carico insediativo dell'edificio stesso. Il carico insediativo deve essere



valutato tenendo in considerazione, per quanto concerne l'edilizia residenziale, il numero di posti letto esistente ovvero, per quanto riguarda l'edilizia non residenziale, valutando il numero di addetti e/o di utenti della struttura in oggetto.

Nella progettazione si dovrà tener presente la vocazione della fascia di rispetto, evitando quindi quelle destinazioni che da un'eventuale esondazione possano arrecare danni maggiori alla proprietà. L'autorizzazione è rilasciata previa rinuncia da parte del soggetto interessato a qualsivoglia risarcimento e/o diritto di rivalsa sia in caso di eventi calamitosi che in caso di interventi sull'asta del RIM.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

E' sempre ammesso lo spostamento degli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto atto ad aumentare la distanza dell'edificio dal corso d'acqua. Lo spostamento è sempre ammesso sino al raggiungimento del limite della fascia di rispetto fatto salvo l'esistenza di vincoli di natura superiore.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati e/o opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il regolare deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione se ritenuta indispensabile) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

## 8. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Qui di seguito si riporta l'elenco dei corsi d'acqua tombinati del comune di Mazzo di Valtellina:

nome valle	codice	TRATTI TOMBINATI	
		INIZIO TOMBINATURA	FINE TOMBINATURA
VALLE CAPOLETTO	03014040_0007	A MONTE DI VIA VIONE A QUOTA 630	A VALLE DI VIA VIONE A QUOTA
VALLE CAPOLETTO	03014040_0007	IN FREGIO VIA CAPOLETTO A QUOTA 572	A VALLE INCROCIO VIA S. ABBONDIO
VALLE CASTELLETTO	03014040_0008	A MONTE INCROCIO VIA S. ABBONDIO /VIA VIONE	A VALLE INCROCIO VIA VIONE/SP 27
VALLE DI BUGLIO	03014040_0009	A MONTE SEGHERIA DA PRADA	A INCORCIO VIA PROVINCIALE
VALLE DI BUGLIO	03014040_0009	DA ZONA PARATIE A QUOTA 555	A CICLABILE LATO FIUME ADDA A QUOTA 553
VALLE RONCHIRALDO	03014040_0012	DA INCROCIO VIA PADELLINO	TRATTO IN FREGIO A VIA PADELLINO
VALLE RONCHIRALDO	03014040_0012	A MONTE PARCHEGGIO SALUMIFICIO RIGAMONT	A INCORCIO CON VIA PROVINCIALE
VALLE DELLE SELVE	03014040_0013	DA INCROCIO VIA V ALPINI	A IMMISSIONE VALLE VERDERA
VALLE VERDERA	03014040_0016	DA INCROCIO VIA MOLINI	A IMMISSIONE FIUME ADDA
VALLE CAMPASC	03014040_0018	DA LOC. PARUSCI	A IMMISSIONE ROGGIA DEI MULINI
ROGGIA DEI MULINI	03014040_0023	DA IMMISSIONE VALLE CAMPASC	A ULTIMO FABBRICATO ESISTENTE LOC. PARUSCI

E' comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, od il mantenimento della stessa nel caso esista già, da parte dell'Ente Pubblico, in casi eccezionali per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica di cui al capitolo 11 e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Se i tombotti non sono percorribili con piccoli mezzi per la manutenzione, sono da privilegiare coperture in grigliato metallico carrabile.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi deve essere redatto uno specifico PIANO DI MANUTENZIONE che preveda, tra le altre cose, la frequenza di ispezione (che dovrà essere sicuramente inferiore ad un anno

solare), l'elenco di tutti i punti di accesso per poter effettuare gli interventi manutentivi necessari, l'elenco e la descrizione degli interventi manutentivi necessari con il relativo fascicolo della sicurezza. Il piano di manutenzione siffatto sarà parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale il qual dovrà essere aggiornato recependo integralmente l'elenco delle criticità e dei tratti tombinati del RIM così come messo in evidenza nel presente studio.

I tratti coperti attualmente esistenti sono soggetti a verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del presente studio: se la verifica di compatibilità su tali manufatti non darà esito positivo, verranno individuate soluzioni alternative che dovranno essere attuate dal Comune nel più breve tempo possibile.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate, nonché, in caso di dimostrata inadeguatezza della sezione idraulica dei tombotti e la non compatibilità con i criteri di verifica, per lo stombamento degli stessi ed il ripristino della situazione quo ante.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta di un tratto sufficientemente lungo a cavallo del tombotto.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni o tombotti, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974,

n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino dell'alveo a cielo libero o di realizzazione di nuove ispezioni.

## **9. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA**

Potranno essere autorizzati, previa verifica di compatibilità, progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Coerentemente dovrà essere modificata la relativa nuova fascia di rispetto.

## **10. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA**

Per gli scarichi in corsi d'acqua si fa riferimento all'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle norme di tale direttiva l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua è rilasciata ai sensi del presente Regolamento solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la compatibilità idraulica dell'opera con calcolo della capacità di deflusso del corpo idrico ricettore.

In assenza di più puntuali indicazioni superiori si dovrà comunque rispettare quanto disposto dalla normativa della Regione Lombardia in termini di Invarianza Idraulica così come prevista dal regolamento n°7 del 2017 e s.m.i.

## **11. PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE**

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene generalmente con tempo di ritorno 100 anni. Tale studio di compatibilità dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua, non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito di materiale derivante dal trasporto solido.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente PGT, dovranno assicurare la naturalizzazione del corso d'acqua, con il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e con la conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino << Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B >>, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce inferiore a 6 m vengono classificati come TOMBOTTI.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto territoriale e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I franchi idraulici minimi da adottare saranno in funzione sia dell'importanza del corso d'acqua che del manufatto da realizzare. In qualunque caso il franco idraulico minimo non può essere inferiore a 20 cm, e nel dettaglio si prevede:

- Per i ponti si rimanda a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente (ovvero Direttive del PAI e NTC 2018 e s.m.i)

- Per i tratti a cielo libero il valore minimo del franco idraulico dovrà essere superiore al minimo tra 1,00 m ed il 50% dell'altezza del pelo libero valutato eseguendo analisi in moto permanente e/o in moto vario. E' possibile condurre analisi in moto uniforme a condizione che l'altezza del pelo libero venga posta uguale all'altezza critica per correnti di tipo veloce o all'altezza di moto uniforme per correnti di tipo lento.
- Per i tombotti ed i tratti tominati il riempimento massimo è pari al 70% dell'altezza della sezione utile, inoltre, il valore minimo del franco idraulico dovrà essere superiore al minimo tra 1,00 m ed il 50% dell'altezza del pelo libero valutato eseguendo analisi in moto permanente e/o in moto vario. E' possibile condurre analisi in moto uniforme a condizione che l'altezza del pelo libero venga posta uguale all'altezza critica per correnti di tipo veloce o all'altezza di moto uniforme per correnti di tipo lento.

Gli interventi che in genere vengono effettuati lungo i corsi d'acqua o nelle relative fasce di rispetto si possono così schematizzare:

### 1.1 REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in

particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

## 1.2 SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera e un piano di emergenza adeguato.

## 1.3 TOMBAMENTO DI CORSI D'ACQUA

A sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Tale eventualità dovrà avere carattere di eccezionalità ed essere adottata solo dopo aver verificato l'impossibilità di soluzioni alternative.



E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato, così come indicato nell'art. 8, al quale si rimanda per maggiori dettagli.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi deve essere redatto uno specifico PIANO DI MANUTENZIONE che preveda, tra le altre cose, la frequenza di ispezione (che dovrà essere sicuramente inferiore ad un anno solare), l'elenco di tutti i punti di accesso per poter effettuare gli interventi manutentivi necessari, l'elenco e la descrizione degli interventi manutentivi necessari con il relativo fascicolo della sicurezza. Il piano di manutenzione siffatto sarà parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale il qual dovrà essere aggiornato recependo integralmente l'elenco delle criticità e dei tratti tombinati del RIM così come messo in evidenza nel presente studio.

#### 1.4 ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione di casse di espansione, di sacche per il deposito del trasporto solido, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

## 1.5 CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

## **12. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia del PGT.
- Eventuale profilo longitudinale del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Eventuali sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.

- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e eventuale relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia risarcimento e/o diritto di rivalsa sia in caso di eventi calamitosi che in caso di interventi sull'asta del RIM.
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- Eventuale Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/2005)
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Ovviamente la documentazione sarà tanto più dettagliata quanto maggiore è l'importanza del corso d'acqua e dell'opera proposta. In alcuni casi, quelli di minor importanza, la documentazione richiesta potrà essere variamente accorpata nei vari allegati, purchè i requisiti di cui sopra compaiano tutti.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono

assoggettate. L'autorizzazione o concessione (in caso di occupazione di area demaniale) sono onerose e per esse è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950. (Allegato C).

### **13. COMPATIBILITA' IDRAULICA**

Particolare importanza sarà data alle verifiche di compatibilità di cui al punto 12 dell'art. precedente al fine di accertare l'influenza che l'opera oggetto dell'autorizzazione induce sul regime idraulico del corso d'acqua.

Tali verifiche devono essere condotte con i soliti metodi dell'idraulica e dell'idrologia a scelta del tecnico incaricato, che deve avere specifiche competenze nel campo.

### **14. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesaggistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

### **15. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

## **16. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua.

## **17. CAUZIONI**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

## **18. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

## **19. TABELLA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA**

Qui di seguito si riporta la tabella dei canoni regionali di polizia idraulica, di cui alla D.G.R. 15 dicembre 2021 n. 5714 allegato F, i quali si ritengono in vigore fino ai successivi aggiornamenti.

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,60 per metro lineare Importo minimo € 80,10
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,20 per metro lineare Importo minimo € 160,20
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	<p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 80,10
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,52 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,13 per metro quadro (€ 4,26 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,52 per metro quadro (€ 17,04 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 80,10
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato;</li> </ul> </li> <li>• Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.</li> </ul> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 160,20 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 160,20 Importo massimo € 1.602,00
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 160,20; da 16 a 30 cm € 320,40; da 31 a 45 cm € 480,60; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 80,10 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> <li>• Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> <li>o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> <li>o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 320,40 per ogni 15 cm di diametro o multipli;</li> </ul> </li> <li>• Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero;</li> </ul> <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 480,60
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 80,10
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 160,20 per chilometro Importo minimo € 160,20

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici). Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 224,23 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasto idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 181,52 per ettaro Importo minimo € 160,20
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,22 per metro quadro Importo minimo € € 160,20
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,26 per metro quadro Importo minimo € 160,20
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,13 per metro quadro Importo minimo € 1067,78
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,07 per metro quadro Importo minimo € 2.135,58
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,54 per metro quadro Importo minimo € 10.677,88
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 160,20
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,71/ha Importo minimo € 160,20
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	



<b>OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)</b>	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <a href="http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it">http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it</a> . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

#### Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 80,10 o € 160,20 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 16,02
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	<b>Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.</b>

# **APPENDICE A**

## **NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE FASCE FLUVIALI DEL PAI e del PGRA**

ESTRATTE DA:

### **“NORME DI ATTUAZIONE” PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

*(Adottato con delibera del Comitato Istituzionale  
dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001  
Agg. Deliberazione n° 5/2016)*

## **ART. 1. FINALITÀ E CONTENUTI**

.....omissis

Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano tra loro incompatibili.

Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il riempimento delle coltivazioni a pioppeto.

.....omissis

## **ART. 28. CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI**

Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce di rispetto fluviali classificate come segue.

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 dal Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di

controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

## **ART. 29. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)**

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

### **NELLA FASCIA A SONO VIETATE:**

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.

Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione stabilizzante delle sponde e riduzione delle velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

**SONO PER CONTRO CONSENTITI:**

i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

di prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;

la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o

autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **ART. 30. FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)**

Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

#### **NELLA FASCIA B SONO VIETATI:**

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a originare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

**SONO PER CONTRO CONSENTITI, OLTRE AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3 DELL'ART. 29:**

gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche

fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

## **ART. 32. DEMANIO FLUVIALE E PERTINENZE IDRAULICHE E DEMANIALI**

Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino



i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto nell'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui l'art. 1, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli

strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischi alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;

l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti dell'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime il parere vincolante di compatibilità con le finalità del seguente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 42, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

.....omissis

## **ART. 38. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO**

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive contenenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

## ART. 38BIS. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

## ART. 38TER. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI E IMPIANTI CON MATERIALI RADIOATTIVI

L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 29 maggio 2000 n. 241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 34, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

## **ART. 39. INTERVENTI URBANISTICI E INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

I territori delle fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

**NEI TERRITORI DI FASCIA B, SONO INOLTRE ESCLUSIVAMENTE CONSENTITE:**

opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che questi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

opere attinenti all'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20;

La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli



Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

### **Art. 55** **Finalità generali**

1. In conformità all' art. 9 del D. lgs 23 febbraio 2010, n. 49 ed in attuazione della Direttiva 2007/60 CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni del presente Titolo attuano il coordinamento del PAI con i contenuti e le misure del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (1° PGRA, redato in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3, lettere a) e b) del medesimo D. lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nel territorio del distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivati delle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

### **Art. 57** **Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs n. 49/2010.**

1. Gli elaborati cartografici rappresentati delle mappe della pericolosità e delle Mappe del rischio di alluvione indicati la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti (di seguito brevemente definite mappe PGRA) e pubblicate sui siti delle regioni, costituiscono integralmente al quadro conoscitivo del PAI. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:

- La delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1, o aree interessate da alluvione rara; aree P2, o aree da alluvione poco frequente; aree P3, o aree interessate da alluvione frequente);
  - Il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allungabili distinti in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato).
2. Le aree allagabili di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:
- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
  - Reticolo secondario collinare e montanaro (RSCM);
  - Reticolo secondario di pianura (RSP);
  - Aree costiere lacuali (ACL);
  - Aree costiere marine (ACM);
3. Le suddette Mappe PGRA costruiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 ( Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente Piano.
4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli Elaborati di Piano di cui al comma precedente, il Segretario generale è delegato ed approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro

conoscitivo del PAI risultante delle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA.

5. Le suddette mappe PGRA costituiscono altresì necessario quadro di riferimento per la stipulazione delle Intese di cui al precedente art. 1, comma 11 delle presenti Norme di Attuazione nonché, laddove ciò occorre, per l'aggiornamento delle Intese già stipulate in adempimento al medesimo art. 1, comma 11.

#### **Art. 58**

#### **Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006**

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs. N. 152/2006, entro 90 giorni della data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine degli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato col il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile") e nel rispetto della normativa regionale vigente.
2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le regioni individuano, ove necessario, eventi ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:

**a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)**

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni previste per la fascia A delle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree p1), alle disposizioni di cui al precedente art. 31.

**b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM):**

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 5 e 7, rispettivamente per le aree Ee e per le aree Ca;
- Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 6 e 8 rispettivamente per le aree Eb e per le aree Cp;
- Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 6bis e 9 rispettivamente per le aree Em e per le aree Cn.

**c) Reticolo secondario di pianura (RSP)**

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

**d) Aree costiere lacuali (ACL)**

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione

territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

3. Le misure di cui al comma precedente devono essere adottate, tenendo conto del nuovo quadro conoscitivo definito dal PGRA, con riferimento in via prioritaria ai Comuni che, in ogni caso, non abbiano effettuato le verifiche di compatibilità dei propri strumenti urbanistici al PAI ai sensi degli articoli 18,27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione.
4. Le misure di cui al comma precedente devono essere coordinate con quelle assunte ai sensi del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 2012, n. 100.
5. Le misure di cui al comma precedente devono essere adottate, tenendo conto del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione agli indirizzi di cui agli art. 18bis e 40 (Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio) delle presenti NA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D.L. settembre 2014 n. 133, convertito con modifiche in legge 11 novembre 2014 n. 164.
6. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque destinate ad una fruizione collettiva rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti, previa individualizzazione di tali infrastrutture individuazione di tali infrastrutture da parte delle Regioni medesime.

**Art. 59**  
**Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani di emergenza comunali, a norma dell'art. 7, comma 6 del Dlgs. N. 49/2010**

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. a) del D. lgs. n. 49/2010, tutti i comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui all'articolo precedente, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione e sulla base delle disposizioni regionali di cui all'articolo precedente. Laddove siano state stipulate le intese di cui al precedente articolo 1, comma 11 delle presenti Norme di Attuazione, l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene nei riguardi del PTCP.
2. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente i comuni, all'interno dei centri edificati (come definiti o nell'ambito delle leggi regionali in materia, purché coerenti con le citate definizioni), adeguano i loro strumenti urbanistici al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi dei commi da 1 a 4 del precedente articolo 58. I centri edificati di cui al presente comma sono quelli delimitati alla data di adozione del PGRA, sulla base delle disposizioni legislative regionali in materia.
3. Parimenti, sulla base della valutazione dettagliata delle condizioni di rischio di cui al comma precedente, i Comuni provvedono a predisporre o ad adeguare i piani urgenti di emergenza comunali, con i contenuti indicati dal comma 5 dell'art. 67 del D. lgs. n. 152/2006, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. b) del D. lgs. n. 49/2010.

### **Art. 61**

#### **Indirizzi per il mantenimento ed il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali.**

1. Al fine del coordinamento tra le finalità di cui all'art. 1 comma 3 (alinee 4,7,9 e 11) delle presenti NA del PAI e le finalità di cui all'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164), tanto gli interventi previsti dagli art. 14,15,17,32,34,35,36,37 delle presenti NA quanto gli interventi definiti ai sensi della "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" (c.d. Direttiva gestionale sedimenti, adottata dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006), qualora ricadenti nell'ambito delle Fasce di mobilità morfologica (come definite nell'ambito della citata Direttiva gestione sedimenti) dovranno essere rivolti, in via prioritaria, al mantenimento ed al ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali.

### **Art. 62**

#### **Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni**

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli impianti di cui al precedente articolo 38bis, già esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e comprensivi degli impianti in cui si svolgono le attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del suddetto art. 38bis, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche

ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, da effettuarsi sulla base della direttiva di cui al comma 1 del citato articolo 38bis.

2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai proprietari e ai soggetti gestori degli esistenti impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, situati nelle aree ubicate nelle Fasce fluviali A e B del presente Piano, ad integrazione di quanto già stabilito dal citato art. 38bis.
4. Tutti i progetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere compatibili con la Direttiva 1 del PAI, "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree di dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb"". A tal fine esse devono essere corredati dallo studio di compatibilità di cui al precedente articolo 38, comma 1 delle presenti Norme, da sottoporre all'Autorità idraulica competente per l'espressione del parere di compatibilità del progetto con la Direttiva suddetta.

### **Art. 63**

#### **Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree interessate da alluvioni**

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al precedente art. 38ter ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni predispongono, qualora non abbiano già provveduto, una verifica del rischio idraulico e



idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 del suddetto art. 38ter.

2. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Provincie, alle Città Metropolitane, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati delle verifiche menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

#### **Art. 64**

##### **Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione**

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del titolo V delle presenti Norme di Attuazione, gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) procedono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi degli art. 19, comma 2 e 53, comma 1 delle presenti NA, alla definizione di misure di carattere strutturale e non strutturale atte alla mitigazione del rischio presente, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare, detti Enti definiscono:

- I modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali;
- Le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- Le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui all'allinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- Le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- Le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.